



## FANTINA POLO CONTRO MARCO BRAGADIN: UNA SENTENZA MEMORABILE (VENEZIA, 13 LUGLIO 1366)

di Vittorio Formentin\*

Parlerò di un documento interessante per molti rispetti, di cui, in vista dell'allestimento del *Codice Diplomatico Poliano* patrocinato dal nostro Istituto, ho appena curato una nuova edizione insieme con Alessandra Schiavon, senza le cui amichevoli sollecitazioni non mi sarei mai occupato di Fantina Polo, e Antonio Ciaralli, valente paleografo e amico generoso (SCHIAVON - CIARALLI - FORMENTIN 2023; FORMENTIN - SCHIAVON 2024). Si tratta della sentenza pronunciata il 13 luglio 1366 dai giudici del *Procurator*, la curia di Palazzo competente in materia di *commissarie* pubbliche, cioè di esecuzioni testamentarie affidate da un privato all'amministrazione dei Procuratori di San Marco – la prestigiosa carica dello stato, seconda solo al Dogado – conformemente a un uso che rimontava all'inizio del Duecento (MUELLER 1971 [2021]; TAKADA 2006; MUELLER - PIZZATI 2023): una sentenza emessa a favore di Fantina Polo, primogenita del Viaggiatore, in lite con i Procuratori 'di qua del Canal Grande' (*de citra canale*) che amministravano l'eredità del marito, Marco Bragadin, defunto a Candia esattamente sei anni prima, il 13 luglio 1360, ma in origine residente a Venezia nella parrocchia di S. Geminiano, sestiere di S. Marco, donde la competenza dei due Procuratori *de citra*.

Il documento è noto – anche se è stato spesso più citato che letto, cioè compreso

– perché contiene, in forma d'inserto, l'elenco dei beni mobili lasciati da Marco Polo nella sua casa di S. Giovanni Grisostomo quando vi morì, l'8 o il 9 gennaio 1324: redatto dal Bragadin su due fogli di carta poco dopo la morte del suocero (probabilmente nel febbraio 1324) per servire da scrittura di servizio preliminare alla divisione di quei beni fra le tre sorelle Fantina, Bellela e Moreta, istituite eredi dal padre in parti eguali (Fig. 1), e prodotto in giudizio da Fantina che lo aveva prudentemente conservato *ad futuram rei memoriam*, offre agli studiosi di Marco Polo interessanti riscontri di parole, nomi, merci che ritroviamo nel grande libro e agli storici di Venezia un'istantanea di Ca' Polo che permette di osservarne gli interni, gli arredi, gli oggetti d'uso quotidiano, di valutare la ricchezza dei suoi magazzini e di ricostruire quindi gli interessi e le attività commerciali del più famoso mercante veneziano nell'ultimo periodo della sua vita; lo storico della lingua, infine, vi trova un tesoro lessicale di cui non si era finora valutato appieno il valore.

Naturalmente, Fantina è l'argomento di questa presentazione soprattutto perché è la figlia di Marco Polo, della cui morte fra qualche giorno ricorrerà il settecentesimo anniversario. Sarei però contento se, alla fine del mio discorso, vi foste convinti che proprio Fantina, in sé e per sé, è un personaggio degno di tutta la vostra considerazione,




Figura 1 – Estratto dell'albero genealogico dei Polo di S. Giovanni Grisostomo e dei Bragadin di S. Geminiano. Le tre figlie di Marco Polo erano state istituite eredi dal padre con il testamento del 9 gennaio 1324: «Omnia vero alia bona mobilia et immobilia inordinata [...] dimitto [...] filiabus meis Fantine, Bellele et Morete libere et absolute inter eas equaliter dividenda; ipsasque michi heredes instituo in omnibus et singulis meis bonis mobillibus et immobillibus» (Bartoli Langeli 2019, p. 22).

in quanto esempio parlante, anche se tutt'altro che straordinario, di quel che era e di quel che poteva fare una donna veneziana, nella sua città, alla fine del medioevo.

È anche vero, d'altro canto, che vi parlerò della sentenza, cioè dell'inventario in essa trascritto dei beni lasciati dal Viaggiatore (Fig. 2), perché c'è il *Milione*, il libro scritto a quattro mani nel 1298 da Marco Polo e Rustichello da Pisa, insieme detenuti nelle carceri di Genova. Non si potrebbe infatti desiderare un più positivo riscontro alle lontane realtà orientali descritte nel *Milione* di quello offerto dall'inventario del 1324, steso da Marco Bragadin pochi giorni dopo la morte del suocero e prodotto in tribunale da sua moglie Fantina nel 1366 a tutela dei propri interessi di erede. Per valutare l'importanza di questo testo (in veneziano), una semplice scritta privata per sua natura non destinata alla conservazione e arrivata fino a noi soltanto perché inserita in una sentenza giudiziaria (naturalmente in latino), basti dire che è il solo documento, assieme al testamento del 9 gennaio 1324 (ma direi più di esso), che ci consenta di farci un'idea di quali furono la vita e l'attività di Marco Polo una volta tornato a Venezia dopo la lunga permanenza in Oriente e la misteriosa prigionia genovese.

Da una parte abbiamo, dunque, il libro di Marco Polo, con le sue lontanissime meraviglie d'Oriente, dall'altra i documenti della sua vita e della sua famiglia, che grazie alla meritevole iniziativa del nostro Istituto ci si appresta a riproporre nella nuova veste del *Codice Diplomatico Poliano*, impresa coordinata da Andrea Nanetti, Ermanno Orlando e Gherardo Ortalli, che rinnoverà su più solida base filologica e con importanti incrementi documentari la mai abbastanza lodata ma inevitabilmente invecchiata raccolta di Giovanni Orlandini (ORLANDINI 1926).

Questa contrapposizione tra indeterminato (il libro) e determinato (i documenti d'archivio) è un aspetto non secondario, a mio giudizio, dell'inesauribile «questione marcopoliana». Mi spiego. Che un documento notarile o giudiziario, fornito di una precisa data topica e cronica, e per definizione 'autentico', sia un elemento determinato, è un fatto che non ha bisogno di spiegazioni. Credo sia utile, invece, chiarire brevemente gli elementi che rendono il *Milione* un'entità sfuggente e indeterminata. Questi elementi sono: 1. la duplicità dell'iniziativa, ossia la convivenza di un *auctor-dictator* con un *auctor-scriptor* (BOLOGNA 1987, p. 185), con il conseguente sdoppiamento della prospettiva diegetica (BERTOLUCCI PIZZORUSSO 1977 [2011]) e




Figura 2 – ASVe, Procuratori di San Marco, Misti, b. 152, fasc. 2 (commissaria Marco Bragadin). Sentenza della curia del Procurator del 13 luglio 1366 a favore di Fantina Polo vedova di Marco Bragadin e contro i Procuratori di San Marco de citra canale, commissari del marito defunto, in lite per la rivendicazione, da parte della donna, di un terzo dei beni mobili lasciati dal padre Marco Polo, alla sua morte, nella casa di S. Giovanni Grisostomo, e usurpati dal marito. Nel rettangolo, nella copia autentica del notaio Fantino Rizzo, il testo delle due cedole in volgare redatte da Bragadin nel febbraio del 1324, con l'inventario e la valutazione dei beni trovati nella casa del suocero [Foto: Archivio di Stato di Venezia].

l'incertezza di quel che spetti, nel racconto, a ciascuna delle due voci; 2. la difficoltà di collocazione di genere per un'opera che oscilla tra diversi modelli concorrenti (la *relatio* etnico-geografica, il trattato enciclopedico, la «tariffa» e lo zibaldone mercantili, il portolano, il *roman* in prosa); 3. l'identità linguistica debole assegnata al testo originario (forse per una consapevole scommessa dei due autori), un testo che fu steso in una specie di lingua franca mediterranea, mista di italiano e francese, scelta – si direbbe – per opporre la minor resistenza possibile alla sua immediata traduzione nei principali idiomi d'Italia e d'Europa (toscano, veneto, 'buon' francese ecc., fino al latino dei dotti e degli ecclesiastici); 4. il preponderante interesse pratico – da parte dei lettori, certo, ma probabilmente anche degli autori – per l'aspetto informativo-descrittivo-referenziale del dettato rispetto non solo all'espressione dell'esperienza individuale-autobiografica, ma anche alla forma espressiva e, dunque, inevitabilmente, all'effetto poetico del testo (in questo senso non si potrebbe davvero pensare a un'opera più 'veneziana' del *Milione*).

Per tutto questo ci troviamo di fronte a un libro che in un certo senso non è un libro, che non consiste cioè di una struttura narrativa unitaria e coerente, a un testo che risulta inafferrabile nella forma, sempre cangiante, e spesso anche nella materia, perché vive nel continuo travaso del suo contenuto – sottoposto a sua volta a tagli, condensazioni, incrementi – in diversi recipienti formali. Lo ha detto splendidamente Contini:

La veste [linguistica] inflitta al cosiddetto *Milione* [...] fu la varietà di contaminazione idiomatica che va sotto il nome di franco-italiano. [...] Ma una lingua franca, un *pidgin*, quando non sia riassunto

con responsabilità stilistica, non consente nascita di poesia. Nella sua costituzione esperantica il *Milione* era una mera, anche se capitale, virtualità di comunicazione. [...] L'energia extratestuale detenuta dal *Milione* ne faceva appunto un canovaccio di perenni traduzioni. Tali già le redazioni antiche, in franco-italiano, toscano, veneto, perfino latino, utili a ricostruire l'originale, ma tali anche gli adattamenti prosperati in ogni lingua civile (CONTINI 1976 [1988], p. 218).

Insomma la lingua, il mezzo espressivo individuale che è il presupposto essenziale di qualsiasi levitazione poetica, sembra invece un fatto accidentale nella storia del *Milione*. Di conseguenza il libro continua, per il lettore italiano, ad essere ancorato nella tranquilla rada dell'«aureo Trecento» toscano, dov'era stato accolto almeno dal tempo degli *Avvertimenti* del Salviati (lib. II, cap. 12) come testo esemplare «per antichità di favella e per purità e bellezza di parole e di modi»: attinto dunque attraverso una soltanto delle sue molte forme o redazioni, e neppure la più significativa (la nuova vulgata della versione toscana è fornita dall'ediz. BERTOLUCCI PIZZORUSSO 1975 [1994<sup>2</sup>], fondata sul ms. II, IV, 136 della Bibl. Naz. di Firenze). Non deve dunque sembrare paradossale che le novecentesche edizioni critiche 'integrali' del testo marcopoliano, che com'è noto non compare nella sua interezza in alcuna delle redazioni pervenute, consistano in un'ennesima traduzione, questa volta naturalmente in lingue moderne (l'italiano di BENEDETTO 1932; l'inglese di MOULE - PELLIOT 1938).

Sullo sfondo dunque dell'indeterminatezza, nel senso esplicitato, del libro-non libro di Marco Polo, tanto più risalta l'importanza del determinatissimo dossier documentario a lui intestato, e del nostro inventario in particolar modo, perché esso permette di fornire alcune verifiche oggettive al meraviglioso racconto del *Milione*. Non a caso

di tale possibilità di riscontro offerta dai documenti d'archivio si sono sempre mostrati consapevoli gli studiosi interessati soprattutto ai contenuti etno-geografici e agli elementi linguistici extra-europei del libro, come i grandi orientalisti, di nazionalità britannica e francese (appartenenti a paesi non a caso coloniali), Henry Yule, Arthur Christopher Moule e Paul Pelliot, autore di quel capolavoro della filologia poliana che sono le *Notes on Marco Polo* (PELLIOT 1959-1973), in cui l'inventario del Bragadin è citatissimo. Viceversa la peraltro eccellente scuola italiana, che ha sempre privilegiato la prospettiva filologica, ricostruttiva e ecdotica in senso stretto, a cominciare dal lavoro fondativo di BENEDETTO 1928, nell'indefessa ricerca dell'Ur-Text (o del Volltext) del *Milione* mi sembra che non si sia mai dimostrata particolarmente sensibile ai riscontri offerti dai documenti d'archivio: chissà che l'iniziativa del *Codice Diplomatico Poliano* possa almeno in parte invertire questa tendenza.

Fatto sta che certe parole dell'inventario, se confrontate con quelle corrispondenti della redazione franco-italiana o toscana del *Milione*, ci fanno risalire – si direbbe in termini filologici – al di là dell'archetipo: ci fanno quasi sentire la viva parola veneziana che Marco dettò a Rustichello. Del resto, anche da altri termini ed espressioni, che pur non hanno una precisa corrispondenza nel libro, alla pari di certi oggetti presenti nella lista del Bragadin, si sprigiona, come da uno scrigno magico, un'intensa luce d'Oriente. Valga a mostrarlo la seguente esemplificazione (nella col. sinistra il testo dell'inventario; nella col. destra il testo della versione toscana [= TA] e di quella franco-italiana = [F] e/o un breve commento):

<i>bosoli 2 grandi con muscio, bosolo j de muscio dentro, bosolo j de muscio piçolo</i>	E in questa contrada nasce lo migliore <i>moscado</i> che sia a mondo. Sapiate che 'l <i>moscado</i> si truova in questa maniera [...] (TA 71, 10 ecc.; F <i>moustre, mouscre</i> ).
<i>varnimento j a oro de nasiço</i>	Egli sanno fare drappi dorati che si chiama <i>nasicci</i> (TA 73, 15; F <i>nassit</i> ; è il pers. <i>nasīč</i> , broccato d'oro fatto in Cina e poi importato anche a Baghdād).
<i>tola j d'oro granda de comandamento</i>	Quando lo Grande Kane ebbe imposta l'ambasciata a li due frategli e al barone suo, si li diede una <i>tavola d'oro</i> ove si contenea che gli messaggi, in tutte parti ove andassero, li fosse fatto ciò che loro bisognasse (TA 8, 1 ecc.; F <i>table d'or des comandemens</i> ).
<i>peça j de seda quasi canbiacolor</i>	Probabile traduzione-adattamento dell'ar. ( <i>a</i> ) <i>būqalamūn</i> 'camaleonte', che vale anche 'tessuto di seta cangiante'.
<i>varnimento j bianco ala tartaresca</i>	Prima attestazione italiana della locuz. <i>alla tartaresca</i> 'alla maniera dei Tartari'.
<i>drapo j de seda a stranii animali</i>	Nel <i>Milione</i> i motivi ornamentali zoomorfi sono ricordati a proposito dei manufatti serici di Baghdād e di Kirmān, provincia e città della Persia: «In Baudac si lavora diversi lavorii di seta e d'oro in drappi a bestie e a ucelli» (TA 24, 6); «Le loro donne lavorano tutte cose a seta e ad oro, a ucelli e a bestie nobilmente» (TA 34, 4).
<i>peçe 2 de çendadi bianchi Catai, peça j de çendado çalo Chatai</i>	Lo zendado è «una stoffa di seta cruda leggera e pregiata» (Cardona). Qui il toponimo <i>Catai</i> , che per Marco Polo indica la Cina settentrionale, è usato in funzione attributiva ('zendado del Catai').
<i>Item sacheto j de pelo ch'è dela bestia.</i>	«Ivi [nel regno di Erginul, cioè di Liang-chou] si trovano molti buoi salvatichi [...]. I loro peli sono in cadauna parte del corpo bassi, eccetto che sopra le spalle [...]; qual pelo o vero lana è sottilissima et biança [...]: et messer Marco ne portò a Venetia come cosa mirabile, et cosí da tutti che la viddero fu reputata per tale» (RAMUSIO, I, 50, 5-6). La «bestia», non altrimenti specificata (perché Marco non è Adamo), dovrebbe essere lo yak (MONTE-SANO 2014, p. 259).



Figura 3 – «Paiza» mongolo (sec. XIII) o «tavola di comandamento a testa di leone» (Milione, TA 80, 7-14). Una piastra d'oro simile a questa (esposta a New York nel Palazzo delle Conferenze delle Nazioni Unite) diede Kublai Khan a Maffeo, Nicolò e Marco Polo come salvacondotto per i loro viaggi nell'impero mongolo. Appunto una «tola d'oro granda de comandamento» del valore di 200 ducati è registrata nell'inventario di Bragadin [Foto: UN Photo/Andrea Brizzi; UI: UN7768687].

Sbarazzatici dell'ingombrante padre, ci possiamo ora concentrare sulla figlia. Per farlo, dobbiamo gettare uno sguardo nell'intimità di una famiglia infelice, e sappiamo che, se «tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a suo modo». E quale fu il modo di Marco e Fantina? Disponiamo di una fonte d'archivio che può aiutarci a farcene un'idea, la commissaria del Bragadin. Le commissarie dei Procuratori di San Marco sono davvero una fonte storica di straordinario interesse, perché offrono un largo spaccato della società veneziana, preso nel punto in cui l'individuo – uomo, donna, mercante, armatore ecc. –

si confronta con le strutture portanti dello stato per mezzo delle figure istituzionali deputate alla regolazione e all'amministrazione degli affari sia pubblici sia privati (notai, *officiales*, *iudices*) e in questo confronto rivela, per così dire, il proprio peso specifico. Nella fattispecie, alcuni documenti raccolti nel fascicolo intestato a Marco Bragadin permettono di ricostruire, almeno a grandi linee, la storia di un matrimonio che fu davvero molto travagliato.

I due si sposarono intorno al 1318 e dalla loro unione nacquero sei figli, quattro maschi e due femmine (Fig. 1). I coniugi, che nei primi anni del matrimonio risiedevano nel confinio di S. Geminiano, subito dopo la morte di Marco Polo andarono a vivere nella grande casa di S. Giovanni Grisostomo. Sappiamo che l'ordinamento giuridico veneziano garantiva alla donna, in generale, «una non limitata facoltà di disposizione dei suoi beni», «la possibilità di compiere ogni atto della vita giuridica» (ZORDAN 1973, p. 273) e dunque una piena capacità contrattuale; questa autonomia era assicurata anche alla donna sposata, in particolare nella disponibilità dei beni parafernali, come appunto l'eredità paterna *extra dotem*, e questo a norma di legge (*Statutum Novum*, I, 39), sebbene nella pratica fosse assai diffusa la consuetudine – più o meno tacita – che i coniugi agissero in comunione di beni, universale o ristretta agli utili: capitava dunque spesso che il marito, soprattutto se era un intraprendente mercante come Bragadin, amministrasse le sostanze della moglie come fossero proprie, senza fornire mai alcun rendiconto alla consorte.

Quanto alla sua successione paterna, Fantina aveva goduto di due condizioni favorevoli: l'assenza di fratelli e la presenza di un

testamento, in base al quale era stata nominata fedecommissaria (assieme alla madre e alle sorelle) e istituita erede (assieme a Bellela e a Moreta). Dal padre, dunque, Fantina aveva ereditato una cospicua fortuna in beni mobili e immobili, in *imprestiti* (titoli del debito pubblico), in contratti commerciali, e di questi beni, anche quando li aveva affidati all'amministrazione del marito, continuò a considerarsi l'unica legittima proprietaria, per motivazioni che possiamo solo congetturare (senso spiccato della propria indipendenza e autonomia finanziaria? incompatibilità di carattere con Marco?). Fatto sta che considerò sempre i suoi denari, impiegati dal marito per i propri affari personali, come prestiti ch'egli avrebbe dovuto prima o poi restituire, mentre Bragadin tendeva a considerarli come cosa sua. Fantina, però, da brava figlia e moglie di mercante, si era preoccupata di documentare ogni sua dazione al marito per mano di notaio, con una serie di *manifestationis carte* (obbligazioni) che inchiodavano Marco *per legem* alle proprie responsabilità. Bragadin cercò allora di annullare quegli atti, rogati dal 1324 al 1340, con la violenza e l'inganno, se dobbiamo prestar fede – come fecero i giudici – alle parole dell'avvocato di Fantina verbalizzate in una sentenza della curia del *Procurator* del 10 maggio 1362:

quas quidem quinque manifestationis cartas dictus condam dominus Marcus Bragadino sibi domine Fantine uxori sue dolose, fraudulenter, malo modo et violenter atque contra sui ipsius domine Fantine voluntatem et consensum, arripuit, abstulit et accepit ipsasque suis propriis manibus incisit ac penes se sic incisas retinuit, nulla de ipsis quinque manifestationis cartis dicte domine Fantine solutione seu satisfactioe facta, postque contra Deum et iusticiam ac omnem equitatem, dolose et fraudulenter decipiendo iudicium, obtinuit idem dominus Marcus Bragadino contra ipsam dominam Fantinam de anichilatione dictarum quinque manifestationis cartarum quandam sententie cartam completam et roboratam manu dominorum iudicum Peticio-

num factam in millesimo trecentesimo quinquagesimo quarto, mense iulii, die vigesimo primo intrante, indictione septima, Rivoalti (ORLANDINI 1926, p. 48).

Ne seguirono altre liti e citazioni in giudizio, che portarono a nuovi documenti, come la *securitatis carta* del 15 gennaio 1340 (1339 *m.v.*), con cui il marito si obbligava di nuovo con la moglie per la somma di 3.500 lire a grossi più 100 ducati. La *narratio* iniziale di questo atto ha l'evidenza di una scena teatrale, rappresentando al vivo un contrasto giuridico, quello tra comunione e separazione dei beni:

Cum quedam verba sive litigationes essent sive forent inter me infrascriptum Marcum Bragadino de confinio Sancti Iohannis Grisostomi condam domini Iacobi Bragadino ex una parte et te Fantinam Bragadino uxorem meam de dicto confinio ex altera, occasione quorundam denariorum quos ego suprascriptus Marcus Bragadino dicebam quod tu predicta Fantina Bragadino eos michi dederas sive donaveras et tu predicta Fantina dicebas in contrarium quatenus ipsos denarios michi nec dederas nec donaveras, volens itaque ego predictus Marcus Bragadino dictis verbis et litigationi finem imponere et pacem perpetuam inter me et te habere [...], hanc securitatis cartam tibi duxi faciendam (FORMENTIN - SCHIAVON 2024).

Finalmente Marco, che si preparava a salpare definitivamente per l'isola di Creta piantando in asso moglie e famiglia, nel 1355 riuscì a strappare alla moglie un compromesso con cui Fantina s'impegnò a non esercitare il diritto di esigere dal marito, durante la vita di lui, i propri legittimi crediti (27 settembre 1355):

Insuper etiam hoc alio pacto addito inter nos partes predictas, videlicet quod tu Fantina uxor mea numquam possis aliquid petere a me Marco Bragadino viro tuo seu me aliquo modo molestare pro aliquo quod tu Fantina posses de iure michi petere et a me deberes habere quousque vixero ego Marcus Bragadino predictus (FORMENTIN - SCHIAVON 2024).

Naturalmente la battaglia legale, spirata la tregua ottenuta dal marito *ipso vivente*,

riprese subito dopo la morte di Bragadin contro i suoi esecutori testamentari, i potentissimi Procuratori di San Marco (non occorre dire che Fantina era stata esclusa dalla successione del marito). Possiamo sospettare che non avesse contribuito ad ammorbidire la posizione di Fantina la notizia che in Candia Marco aveva messo al mondo tre figli naturali da altrettante schiave, ai quali, non potendo istituirli eredi in quanto illegittimi, aveva tentato di donare *inter vivos* 2.400 ducati. Dico 'aveva tentato' perché i relativi atti, del 30 gennaio 1359 (1358 *m.v.*), a quanto pare non furono redatti in pubblica forma dal notaio di Candia Domenico Grimani (lo stesso che redasse il testamento di Bragadin), al quale erano stati rogati.

Dagli atti della commissaria risulta che Fantina intentò quattro cause contro i Procuratori, e le vinse tutte. La sentenza del 13 luglio 1366 mette fine infatti solo a uno dei filoni processuali contro gli esecutori testamentari di Bragadin, quello relativo, come sappiamo, alla parte spettante a Fantina dei beni mobili lasciati da suo padre nella casa di S. Giovanni Grisostomo, cioè al terzo del valore dei beni elencati nell'inventario, liquidato dai giudici in 80 lire di grossi (800 ducati). Tutte precedenti le altre tre sentenze. La prima, del 10 maggio 1362, condanna i Procuratori a consegnare a Fantina 5.600 lire *ad grossos* più cento ducati (pari a circa 2.244 ducati), cioè il puro capitale delle prime quattro delle cinque *manifestationis carte* sopra citate (ORLANDINI 1926, pp. 47-52), disponendo peraltro che tali denari rifusi a Fantina in quell'occasione si dovessero scontare da eventuali futuri crediti giudizialmente riconosciuti alla donna sui beni della commissaria del marito. La seconda, del 26 febbraio 1364 (1363

*m.v.*, inedita), determina in 5.789 lire, 14 soldi e 3 denari *ad grossos* la somma spettante a Fantina per il capitale e gli interessi derivanti dagli *imprestiti* di suo padre, Marco Polo, e dai suoi propri, gestiti – questi e quelli – da Bragadin senza mai renderne conto alla moglie (una somma, si noti, pari a circa 2.217 ducati, con i quali, dunque, è quasi raggiunta la quota di esenzione fissata nella sentenza del 10 maggio 1362). Con la terza, del 17 luglio 1364, Fantina, che innanzi ai giudici si rappresenta da sé (nelle altre tre occasioni è assistita da un avvocato), ottiene la restituzione di 142 lire e 9 soldi di grossi (circa 1.420 ducati e mezzo), frutto di alcuni investimenti commerciali del padre, denari che Bragadin aveva ricevuto a nome e per conto della commissaria privata del suocero, usandoli poi per i suoi affari (GALLO 1955, pp. 176-184).

La *summa summarum* che Fantina recupera dalla commissaria di Bragadin, comprendovi il riscatto della dote avvenuto nel 1361 (625 ducati), è una cifra davvero ingente: più o meno 5.089 ducati, al netto dei denari degli *imprestiti*, defalcati in base alla sentenza del 10 maggio 1362. Tanto per dare un'idea, ecco una serie di valori – salari, assegni, affitti, spese alimentari e domestiche – rilevati a Venezia nell'avanzato Trecento: nel 1343 una donna di servizio riceveva un salario di 3 ducati all'anno, mentre la retribuzione di un maestro di scuola privato era di 4 ducati (per un allievo); verso la metà del secolo l'assegno di mantenimento annuale, per vedove e mogli separate, è fissato dai giudici per lo più a 20 ducati; nella seconda metà del Trecento per l'affitto di un'abitazione in piazza San Marco si pagavano circa 100 ducati l'anno; il fabbisogno di una famiglia patrizia agiata verso la metà del secolo ammontava

annualmente più o meno a 280 ducati, mentre il valore medio delle doti assegnate alle ragazze nobili veneziane nello stesso periodo si aggirava intorno ai 500 ducati. Rispetto a queste cifre la somma recuperata da Fantina è più vicina ai 7.000 ducati spesi per la costruzione della Ca' d'Oro tra il 1425 e il 1432 (i dati sono tratti da LUZZATTO 1934 [1954]; FORMENTIN 2015 [2018]; MUELLER - PIZZATI 2023).

La storia di Fantina, per concludere, costituisce una perentoria verifica della condizione giuridica relativamente favorevole della donna veneziana nel medioevo, che, libera di disporre dei propri beni, aveva una piena capacità contrattuale, in ambito sia civile sia commerciale. In altre parole, la donna veneziana, che, scorrendo le *carte* antiche, vediamo spesso «tener testa egregiamente ai rappresentanti dell'altro sesso in fatto di esperienza e, forse, di scaltrezza» (ZORDAN 1973, p. 281), aveva molti mezzi per tutelare i propri diritti e interessi innanzi agli ufficiali e ai giudici della Serenissima contro i tentativi di prevaricazione degli uomini, fossero questi padri, mariti, fratelli, figli. E naturalmente la donna veneziana poteva anche far testamento, come fece Fantina il 28 agosto 1375. Leggiamone il regesto pubblicato da ORLANDINI 1926, pp. 67-68:

Nomina suoi esecutori testamentari il figlio Pietro Bragadin e le figlie Maria e Cataruza. Dispone *pro animabus patris, matris et sororis mee Morete ac filiorum meorum Zanini, Stephani et Nicoleti*. Alla figlia e commissaria Cataruza lascia, oltre a *tres quarte de carato* della proprietà di S. Giovanni Grisostomo, anche quella parte della stessa casa che le era pervenuta quando aveva fatto la divisione *cum sorore mea Moreta Gradonico*. Erede residuario è il figlio Pietro Bragadin, con la minaccia che se movesse questione o non fosse contento *de isto meo testamento et ordinatione, ipso facto, ex nunc prout ex tunc, sit privatus omni eo et toto quod sibi dimitto*.

Uomini, non sottovalutate le donne di Casa Polo.

## Bibliografia

A. BARTOLI LANGELI, *Il testamento di Marco Polo. Edizione, in Il testamento di Marco Polo. Il documento, la storia, il contesto*, a cura di T. Plebani, Milano, Unicopli, 2019, pp. 19-24.

L.F. BENEDETTO (a cura di), *MARCO POLO, Il «Milione»*, Prima edizione integrale a cura di L.F. BENEDETTO sotto il patronato della città di Venezia, Firenze, Olschki, 1928.

L.F. BENEDETTO (a cura di), *Il libro di Messer Marco Polo Cittadino di Venezia detto Milione dove si raccontano le Meraviglie del Mondo*, ricostruito criticamente e per la prima volta integralmente tradotto in lingua italiana da L.F. BENEDETTO, Milano-Roma, Treves-Treccani-Tumminelli, 1932.

V. BERTOLUCCI PIZZORUSSO (a cura di), *MARCO POLO, Milione*, Versione toscana del Trecento, Ed. critica a cura di V. BERTOLUCCI PIZZORUSSO, Indice ragionato di G.R. CARDONA, Milano, Adelphi, 1975 [1994<sup>2</sup>].

V. BERTOLUCCI PIZZORUSSO, *Enunciazione e produzione del testo nel «Milione»* (1977), in EAD., *Scritture di viaggio. Relazioni di viaggiatori e altre testimonianze letterarie e documentarie*, Roma, Aracne, 2011, pp. 27-68.

C. BOLOGNA, *La letteratura dell'Italia settentrionale nel Duecento*, in *Letteratura italiana. Storia e geografia*, I. *L'età medievale*, Torino, Einaudi, 1987, pp. 101-188.

G. CONTINI, *Una nuova edizione del «Milione»*, «La Repubblica» del 20 aprile 1976, poi in ID., *Ultimi esercizi ed elzeviri (1968-1987)*, Torino, Einaudi, 1988, pp. 217-220.

V. FORMENTIN, *Scritture femminili veneziane del medioevo* (2015), in ID., *Prime manifestazioni del volgare a Venezia. Dieci avventure*

*d'archivio*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2018, pp. 321-362.

V. FORMENTIN - A. SCHIAVON, *Una sentenza memorabile (Venezia, 13 luglio 1366)*, «Reti medievali», 25 (2024), i.c.s.

R. GALLO, *Marco Polo, la sua famiglia e il suo libro*, in *Nel VII centenario della nascita di Marco Polo*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1955, pp. 65-193.

G. LUZZATTO, *Il costo della vita a Venezia nel Trecento* (1934), in ID., *Studi di storia economica veneziana*, Padova, CEDAM, 1954, pp. 285-297.

M. MONTESANO, *Marco Polo*, Roma, Salerno Ed., 2014.

A.C. MOULE - P. PELLIOT (a cura di), *MARCO POLO, The Description of the World*, vol. I, London, Routledge, 1938.

R.C. MUELLER, *The Procurators of San Marco in the Thirteenth and Fourteenth Centuries. A Study of the Office as a Financial and Trust Institution* (1971), in ID., *Venezia nel tardo medioevo. Economia e società*, a cura di L. Molà et al., Roma, Viella, 2021, pp. 21-104.

R.C. MUELLER - A. PIZZATI, *Riforme delle Procuratie di San Marco nel tardo Medioevo*,

in *Tanto di lume alle cose di Architettura. Scritti per Mario Piana*, a cura di M. MARZI et al., Roma, Campisano, 2023, pp. 185-207.

G. ORLANDINI, *Marco Polo e la sua famiglia*, «Archivio Veneto-Tridentino», 9 (1926), pp. 1-68.

P. PELLIOT, *Notes on Marco Polo*, 3 voll., Paris, Imprimerie Nationale, 1959-1973.

G.B. RAMUSIO, *Dei viaggi di messer Marco Polo gentiluomo veneziano (Navigationi et Viaggi, II, 1559)*, Ed. critica digitale a cura di Eu. Burgio et al. ([virgo.unive.it/ecf-workflow/books/Ramusio/main/intro.html](http://virgo.unive.it/ecf-workflow/books/Ramusio/main/intro.html)).

A. SCHIAVON - A. CIARALLI - V. FORMENTIN, *L'inventario dei beni mobili lasciati da Marco Polo (Venezia, 1324)*, «Lingua e Stile», 58 (2023), pp. 167-202.

K. TAKADA, «*Commissarii mei Procuratores Sancti Marci*». *Ricerche sulle competenze dell'ufficio della Procuratia di San Marco (1204-1270)*, «Archivio Veneto», s. 5<sup>a</sup>, 166 (2006), pp. 33-58.

G. ZORDAN, *Le persone nella storia del diritto veneziano prestatutario*, Padova, CEDAM, 1973.

\*Vittorio Formentin è professore ordinario di Storia della lingua italiana nell'Università di Udine e socio corrispondente dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti